Approvato con delibera nº 46 del 19/12/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,5%		
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019				
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) 0%				
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale 0,86% D/10)				
		Esenti ai sensi dell'art. 1, 758, della legge 27 dicem n. 160		
Aree fabbricabili 0,76%		0,76%	6%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,76%		
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici		1,06%	
Aree Fabbricabili	- Tipologia: Diverse da residenziali - Situate in determinate zone: Ambito di trasformazione ATI 5 (Loc. Area Industriale)		0%	
Aree Fabbricabili	 Tipologia: Diverse da residenziali Situate in determinate zone: Zona articolo 4.23.4 Mod_Att_Agr (modalità di attuazione dell'ambito agricolo speciale riservato alla trasformazione del prodotto zootecnico) 		0%	
Aree Fabbricabili	- Tipologia: Diverse da residenziali - Situate in determinate zone: Zona articolo 3.6 (aree per attrezzature e verde attrezzato (gioco, sport, parco))		0%	

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 8/1/2025 alle 08:36:49